



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 47 del 05/06/2020

Settore: 3S - TRIBUTI PATRIMONIO SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: APERTURA NEI GIORNI DOMENICALI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

IL SINDACO

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- il DPCM del 17 maggio 2020;
- l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 e, in particolare, l'art. 10;
- la circolare n. 19 del 23 maggio 2020 della Protezione civile regionale, ufficio del soggetto attuatore, che recita: "I sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti in luoghi turistici e in luoghi di culto, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura";
- l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2 giugno 2020 e, in particolare, l'art. 12;

Richiamati, in particolare, i sotto indicati articoli della predetta ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020:

- Art. 10: *"Chiusura nei giorni domenicali e festivi" secondo cui "è disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l'esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio";*
- Art. 23: *"Uso obbligatorio della mascherina" con il quale "ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i*

bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima”;

Considerato:

- che l'art. 12 dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2 giugno 2020 dispone l'apertura domenicale di farmacie, edicole, fiorai, bar, mercati c.d. “del contadino” e/o similari, panifici e attività di ristorazione di cui all'art.3 della stessa ordinanza;
- che rimane autorizzato, nelle dette giornate domenicali, il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
- che l'art. 12 dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2 giugno 2020 prevede, inoltre, che i sindaci dei Comuni ad economia turistica, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio, hanno la facoltà di disporre, nei predetti giorni domenicali, l'apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali;
- che, ai sensi dell'art. 12 della suindicata ordinanza, permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet, nelle more della definizione di una intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, da raggiungersi comunque entro il prossimo 6 giugno. Il recepimento della intesa sarà eseguito con circolare o altro provvedimento amministrativo;
- che i negozi e le altre attività commerciali del comune si sono adeguati ai protocolli di sicurezza sanitari e non sussistono, allo stato attuale, pericoli di assembramento all'interno o all'esterno degli esercizi commerciali;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2009 ad oggetto “Art. 13 L.R. 22/12/99 n. 28 Riconoscimento quale Comune ad economia prevalentemente turistica”;

Ritenuto, altresì, opportuno riportare le ulteriori specificazioni contenute nella circolare n. 19/2020 relative all'uso delle mascherine;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- con effetto immediato e fino a disposizione contraria, per le ragioni in premessa riportate, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali, con eccezione di supermercati, centri commerciali e outlet, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura, fermo restando il rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio.

AVVERTE

Che nella circolare n. 19/2020 della Protezione Civile Regionale è stato evidenziato ulteriormente quanto segue:

- “Uso della mascherina: *La mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo. Pertanto, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche*

all'art.3 del DPCM del 17 maggio 2020 - "non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza" interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. Inoltre, l'ordinanza n.21 all'art.23 prevede che la pratica dell'attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l'uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Infine, si ricorda che l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso"

SANZIONI

- La violazione del contenuto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.L. n. 33/2020;

INFORMA che il ricorso avverso il presente atto potrà essere così proposto:

- ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE:

- che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente;
- che la presente sia trasmessa al Responsabile del 6° Servizio "Polizia Locale";
- che la presente sia inserita in evidenza sul sito istituzionale del Comune e idoneamente pubblicizzata a mezzo stampa;
- Di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale e a tutte le forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

- Ai sensi della L.R. n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è lo scrivente Funzionario Dott.ssa Salvina Gambera.
- Il presente documento consta sin qui di n. 3 pagine.

Gravina di Catania,

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Salvina Gambera

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Salvina Gambera

Gravina di Catania, 05/06/2020

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Salvina Gambera

Il Reponsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Salvina Gambera

IL SINDACO

